
Direttive per progetti PIC 2021

Programma di integrazione cantonale (PIC) 2018-2021

Servizio per l'integrazione degli stranieri
Unità interdipartimentale
Via Ghiringhelli 6
6501 Bellinzona
di-sis@ti.ch – 091/814 32 00



Sommario

1. Situazione iniziale e obiettivi	3
2. Presentazione	3
3. Contributi Novità	4
4. Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna, autocertificazioni Novità	5
5. Esempi non finanziabili (<i>elenco non esaustivo</i>)	6
6. Contenuti	7
7. Esame della domanda	8
8. Finanziamento	8
9. Rapporto di attività e finanziario	9
10. Termini per la presentazione	10
11. Riservatezza	10
12. Contenzioso e foro competente	10
13. Disposizioni diverse	10

1. Situazione iniziale e obiettivi

La promozione dell'integrazione è un compito affidato a tutta la società, attuato in primo luogo da servizi esistenti (strutture ordinarie) come scuole, istituti di formazione professionale o istituti sanitari e sociali, ma anche da soggetti della società civile come le parti sociali. A livello statale la promozione dell'integrazione è finanziata con le risorse ordinarie di bilancio dei servizi competenti ai tre livelli politici (Confederazione, Cantoni e Comuni).

La promozione specifica dell'integrazione completa l'offerta a sostegno delle strutture ordinarie. Essa persegue lo scopo di supportarle nello svolgimento dei loro compiti, contribuendo a colmare eventuali lacune e rientra in prima battuta nella sfera di competenza dei Cantoni e dal 1° gennaio 2014 fa parte dei Programmi d'integrazione cantonali (PIC).

Il promotore di progetto si distingue in due categorie:

1. Prestatario, per es.: associazioni o comunità di stranieri, riconosciute e rappresentanti di realtà esistenti in Ticino, enti che promuovono corsi di lingua, Comuni.
2. Mandatario, per es.: i partner principali del PIC.

2. Presentazione **Novità**

Ai fini della sua completezza, la presentazione di un progetto per il 2021 deve includere:

- Modulo "Domanda per progetti PIC"
- Modulo "Preventivo/Consuntivo"
- Dossier di presentazione del progetto
- Lista autocontrollo (Check list)
- Documentazione inerente la LCPubb, o autocertificazioni (vedi punto 4),
- Offerte per il periodo gennaio/giugno e luglio/dicembre

All'occorrenza è necessario allegare ulteriori documenti rilevanti per il progetto (ad es. dossier di presentazione, opuscoli, resoconti dei media, ecc.).

Non si entra nel merito di progetti incompleti o con indicazioni insufficienti.

I moduli possono essere scaricati dal sito internet del Servizio per l'integrazione degli stranieri (SIS) www.ti.ch/integrazione-stranieri.

Il progetto firmato può essere inviato in via elettronica all'indirizzo di-sis@ti.ch, o per posta a:

Servizio per l'integrazione degli stranieri
Via Ghiringhelli 6
casella postale 2170
6501 Bellinzona

3. Contributi **Novità**

“I contributi finanziari ai programmi cantonali d'integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell'integrazione che esulano dall'offerta delle strutture ordinarie” (art. 17 cpv.1 dell'Ordinanza sull'integrazione degli stranieri del 15 agosto 2018 – OintS; RS 142.205).

Spese computabili e spese non computabili:

- **L'impegno di volontari, o ore di lavoro non retribuite, non possono essere conteggiate come spese computabili per il calcolo del costo complessivo del progetto, e le stesse non possono essere computate come entrate;**
- il costo del personale retribuito già alle dipendenze di un ente può rientrare nel preventivo solo laddove le attività siano direttamente connesse con l'attuazione operativa dello stesso PIC (per esempio colloqui di benvenuto, informazione e consulenza ai migranti, ecc.) con relativo giustificativo dove figura l'intero stipendio, i versamenti per gli oneri sociali e la percentuale svolta per l'attuazione dello stesso progetto;
- i finanziamenti stanziati per i PIC non possono invece essere impiegati per finanziare compiti amministrativi sovrani (per esempio le spese di coordinamento per la promozione dell'integrazione e per l'amministrazione in generale, la preparazione di progetti, ecc.).

Il SIS valuta le domande per la concessione di contributi in base ai criteri richiesti. In linea di principio, essi si applicano a tutti i progetti. Ogni progetto può essere finanziato al massimo per il 50%. Per i progetti già attivi nel PIC 1 (2014-2017) il finanziamento sarà inferiore. In casi motivati il SIS può derogare ad alcuni criteri se ciò permette di conseguire con più efficacia gli obiettivi della Confederazione in materia di politica di integrazione.

I finanziamenti sono possibili solo se le Camere federali e il Parlamento cantonale autorizzano il relativo stanziamento annuale.

Il progetto deve adempiere i seguenti requisiti:

- essere apolitico, aconfessionale, pubblicamente accessibile e senza scopo di lucro;
- svolgersi in Canton Ticino e rientrare negli obiettivi strategici della Confederazione;
- svolgersi sull'arco di un anno al massimo (1 gennaio - 31 dicembre) per i prestatori;
- contenere alla base del suo concetto i temi centrali per l'integrazione di persone straniere residenti nel contesto sociale, economico e culturale del Ticino, quali la prevenzione delle discriminazioni, la reciproca conoscenza fra autoctoni e stranieri, la formazione e/o la prima informazione e la prima accoglienza dei nuovi arrivati;
- coinvolgere attivamente le associazioni locali, la comunità di migranti, la popolazione residente (stranieri e svizzeri), i Comuni, le amministrazioni pubbliche, gli attori locali e le loro organizzazioni;
- rispondere a bisogni reali, specifici e identificati;
- proporre solo attività a complemento o a sostegno di quelle correnti previste dalle strutture ordinarie (istruzione, formazione, settore economico, salute, amministrazione pubblica, ecc.) e inserirsi in uno degli 8 ambiti di promozione dei 3 pilastri del PIC;
- sottostare alle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb, RL 730.100), se il progetto rientra nella summenzionata legge.

- sottostare alle disposizioni del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP), (del 12 settembre 2006):

4. Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna, autocertificazioni **Novità**

- **Art. 39** (RLCPubb/CIAP)
- All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
 - a) AVS/AI/IPG/AD;
 - b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
 - c) SUVA o istituto analogo;
 - d) Cassa pensione (LPP);
 - e) Imposte alla fonte;
 - f) Imposte federali, cantonali e comunali;
 - g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
 - i) Contributi professionali.
- Deve essere prodotta anche l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.
- Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.
- Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.
- Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.
- Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l'art. 7a.

Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio

(trovate i relativi formulari al link sotto indicato)

- <https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/>
- Art. 39a (RLCPubb/CIAP) l'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 1'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.

- L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 10'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.
- Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.
- Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:
 - a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
 - b) la produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 per completamento atti o verifica.
- L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano l'esclusione dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.

Il promotore di un progetto si impegna a:

- finanziare il progetto e ricercare cofinanziamenti a livello Comunale, cantonale o presso altre istituzioni. I finanziamenti comunali o di altri enti (cash o in ore lavorative) devono essere giustificati con una lettera da parte dell'ente finanziatore;
- condividere le proprie esperienze e scambiare conoscenze e informazioni (effetto moltiplicatore);
- collaborare con il SIS e assicurare che l'opinione pubblica sia informata della riuscita del progetto cofinanziato;
- indicare dettagliatamente le fonti di finanziamento e le prestazioni in proprio, in particolare i finanziamenti provenienti da altri servizi statali, federali, comunali e altri finanziamenti ricevuti;
- ricercare un cofinanziamento del progetto a livello comunale o dell'ente stesso. Il contributo del SIS non supera di regola la metà dei costi indicati nel preventivo. In caso di progetti di entità maggiore il SIS può chiedere l'adozione di una contabilità più dettagliata;
- considerare che non vi è alcun diritto al versamento di contributi;
- mantenere un profilo apolitico e neutro durante la durata della collaborazione, senza promuovere o veicolare posizioni chiaramente ideologiche o religiose, o comunque in netto contrasto con i valori e i principi costituzionali e federali.
- promuovere gli acquisti per lo svolgimento del progetto sostenendo le imprese locali in Ticino e Svizzera

5. Esempi non finanziabili (elenco non esaustivo)

- Progetti presentati da singole persone;
- progetti il cui scopo è di sostenere, anche solo in parte, le strutture e i costi di funzionamento (non previsti dal PIC) assunti dall'ente promotore;

- corsi di lingua del paese d'origine e attività unicamente di promozione delle culture d'origine (musica, arte, gastronomia, ecc.);;
- progetti artistici e creazioni personali (salvo eccezioni compatibili con gli obiettivi strategici PIC);
- feste associative o campestri, incontri politici;
- eventi per raccogliere fondi, feste ed eventi per la promozione di un'associazione;
- progetti unicamente nel settore della cooperazione nord-sud e della solidarietà internazionale;
- progetti per la promozione dei diritti umani (salvo eccezioni compatibili con gli obiettivi strategici PIC);
- progetti di lobbying o associativi;
- pubblicità;
- pubblicazioni e siti internet (salvo eccezioni compatibili con gli obiettivi strategici PIC);
- progetti di chiara competenza delle strutture ordinarie (istruzione, formazione, lavoro, salute, ecc.).

6. Contenuti

Il SIS valuta l'impostazione data dai contenuti del progetto e il rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

Nel modulo "Domanda per progetti PIC" occorre illustrare come si terrà conto, in sede di attuazione di un progetto, dei seguenti aspetti. I criteri elencati fungono da base per la valutazione del progetto.

Gruppo target	<p>Persone residenti in modo stabile e legale, con il permesso F+7 (ammessi provvisori da più di 7 anni residenti sul territorio), B (dimoranti ma non rifugiati), C (domiciliati) e persone con un passato migratorio. I progetti possono coinvolgere anche la popolazione svizzera.</p> <p>Persone con un permesso F-7 o B rifugiato (le quali sottostanno alla Legge sull'asilo LAsi).</p>
Garanzia e sviluppo della qualità	Il progetto contribuisce a incrementare la qualità dell'attuale offerta in materia di integrazione.
Carattere regionale o cantonale	Il progetto è di carattere regionale o cantonale e produce effetti oltre l'ambito locale.
Durevolezza	Il progetto intende produrre effetti per un periodo che va al di là della durata della sovvenzione statale, ad es. mediante presa a carico da parte di una struttura ordinaria.
Innovazione e trasferibilità dei risultati	Il progetto propone promettenti sviluppi in un ambito della promozione specifica dell'integrazione. Può anche servire a valorizzare e trasferire le esperienze maturate in altri contesti, aree geografiche e ambiti della promozione specifica dell'integrazione.

Risorse	Le risorse necessarie per l'attuazione del progetto sono assicurate.
Obiettivi	<p>Gli obiettivi del progetto devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Specifici: esplicitamente definiti e chiari. <input type="checkbox"/> Misurabili (indicatori): descritti in maniera misurabile sulla scorta di indicatori. <input type="checkbox"/> Ambiziosi: non facilmente raggiungibili; comportano un'evoluzione dell'integrazione. <input type="checkbox"/> Realistici: possono essere realizzati con le risorse disponibili. <input type="checkbox"/> Pertinenti: rispondere a esigenze reali individuate e comprovate in Ticino a una problematica o a una popolazione target identificata. <input type="checkbox"/> Programmati: le tappe intermedie illustrano quando vengono raggiunti gli obiettivi del progetto.
Verifiche	Sulla domanda sono formulati obiettivi intermedi che consentano verifiche periodiche.
Rete	I soggetti rilevanti conoscono il progetto perseguito e sono idoneamente coinvolti, con particolare riferimento ai servizi specialistici cantonali e comunali in materia di integrazione e alle strutture ordinarie.
Effetti	Gli effetti attesi sono descritti nella domanda di contributo e valutati con strumenti e metodi adeguati durante l'attuazione del progetto.

7. Esame della domanda

Il SIS prende in esame solo domande complete.

La domanda che non soddisfa i requisiti formali richiesti non è presa in considerazione ma è restituita al richiedente affinché la riveda. Si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- La domanda inoltrata è preavvisata dal SIS e approvata unicamente in seguito mediante una decisione formale del Dipartimento delle Istituzioni o del Consiglio di Stato (Decisione dipartimentale o Risoluzione governativa);
- Se la domanda non rientra chiaramente nella sfera di competenza o nelle strategie della promozione specifica dell'integrazione a livello cantonale, il SIS non entra nel merito e informa il promotore;
- La valutazione della domanda tiene conto di quanto riportato, in particolare ai punti 3, 4 e 5;
- Il SIS o la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si riservano di richiedere la produzione di ulteriori documenti.

8. Finanziamento

Possono essere concessi contributi per cinque tipi di progetti in funzione degli obiettivi strategici del PIC, della durata del progetto, del target di riferimento e dell'importanza del contenuto del progetto

per quanto riguarda l'integrazione delle persone straniere in Ticino:

- 1) **Piccolo evento interculturale o (in)formativo** > progetto a livello locale e di breve durata (1 giorno, 1 serata, 1 fine settimana, diverse serate).
- 2) **Progetto di sensibilizzazione e/o progetto interculturale** > volto a creare legami fra la popolazione locale e i migranti, a prevenire le discriminazioni o a promuovere una migliore reciproca conoscenza e il rispetto a livello regionale.
- 3) **Progetto per valorizzare, sensibilizzare ed (in)formare i migranti** > iniziative locali o regionali per promuovere l'autonomia delle persone straniere nella vita quotidiana, attività e corsi di (in)formazione, di prima informazione sul sistema, sui valori e i principi locali e nazionali, di consulenza, di accompagnamento, corsi per sviluppare maggiore autonomia e senso di responsabilità.
- 4) **Progetto di promozione dell'integrazione** > corsi di lingua per stranieri effettuati nel corso dell'anno (gennaio-dicembre) e progetti dei mandatari inseriti nei tre pilastri PIC.
- 5) **Progetto pilota e/o innovativo** > da valutare in funzione degli obiettivi strategici PIC.

Il finanziamento di un progetto può essere legato al soddisfacimento di ulteriori condizioni. Se successivamente alla presentazione del progetto o durante la sua esecuzione si profilassero variazioni significative (attuazione, impostazione, avvicendamenti di personale, finanziamento, ecc.), è necessario darne immediata comunicazione al SIS. In particolare, deve essere segnalata qualsiasi modifica al progetto rispetto a quanto preventivato.

Se il compito sostenuto, gli oneri e le condizioni non sono adempiuti in misura totale o parziale, il SIS rifiuta il versamento del contributo e può esigere la restituzione degli importi versati.

9. Rapporto di attività e finanziario

Il rapporto intermedio, da consegnare entro il **30 giugno** di ogni anno, deve contemplare, con lo specifico formulario, i dati sul raggiungimento degli obiettivi elencati nel formulario della presentazione del progetto e un breve riassunto dello stato della misura fino alla fine del primo semestre. Il formulario deve essere firmato dal promotore e corredato da una completa documentazione che illustri l'attività. Non sono accettati rapporti incompleti.

Il rapporto finale di attività e finanziario devono essere corredati da una completa documentazione dei giustificativi e devono essere consegnati al SIS entro e non oltre le seguenti scadenze:

- Comuni: **31 ottobre** di ogni anno.
- Associazioni ed Enti: entro e non oltre il **30 novembre** di ogni anno o al termine del progetto se lo stesso conclude il suo ciclo prima del mese di ottobre.
- Mandatari: secondo le indicazioni presenti sul contratto di prestazione/accordo/contributo di collaborazione.

→ Il SIS mette a disposizione i formulari necessari.

In caso di mancato rispetto dei termini o di sufficiente collaborazione il contributo può essere negato.

Il promotore, su richiesta del SIS o della SEM, produce rapporti intermedi durante l'anno. Su richiesta del SIS fornisce in ogni momento tutte le informazioni utili inerenti conti e attività. Se nel corso dell'anno o dopo la sua chiusura il SIS dovesse ritenere necessari altri dati o indicazioni concernenti la gestione, la conduzione del progetto, la contabilità e la qualità delle prestazioni, il promotore s'impegna a metterli a disposizione in tempo utile.

I rapporti finali d'attività e finanziario sono trasmessi dal SIS alla SEM entro i tempi e le modalità definite nella Convenzione tra il Dipartimento delle istituzioni e la SEM.

Progetti con durata annuale

I progetti con durata annuale iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre dell'anno in corso.

10. Termini per la presentazione

I termini per la presentazione di progetti PIC sono il **31 ottobre** per progetti che il loro inizio è previsto dal 1° di febbraio dell'anno successivo e il **31 maggio** per i progetti che il loro inizio è previsto dal 1° di settembre dell'anno in corso. In casi motivati il SIS, può derogare la data di presentazione del progetto se ciò permette di conseguire con più efficacia gli obiettivi della Confederazione in materia di politica di integrazione, a condizione che fra la presentazione completa del progetto e l'inizio dello stesso intercorrano almeno 90 giorni.

Per i mandatari (partner principali PIC) si fa riferimento a quanto concordato e indicato nei singoli contratti di prestazione.

11. Riservatezza

Ogni parte s'impegna a mantenere la riservatezza sia nell'ambito dei rapporti reciproci sia con altre parti coinvolte nell'attività.

12. Contenzioso e foro competente

Le parti si impegnano a dirimere in via bonale eventuali contenziosi relativi alle prestazioni erogate. L'evasione delle controversie persistenti è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo.

13. Disposizioni diverse

Per quanto non stabilito nelle presenti Direttive sono applicabili le norme del Codice delle obbligazioni, in particolare gli artt. 394 e seguenti, così come:

- la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb);

- Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) (del 12 settembre 2006)
- il documento di base del 25 gennaio 2017 della SEM relativo alla sottoscrizione di convenzione di programma ai sensi dell'art. 20a Lsu.

Qualora fossero previste delle pubblicazioni (cartacee o web) o interviste deve essere sistematicamente indicata la dicitura seguente, accompagnata dal logo ufficiale del Cantone e della Confederazione a colori o in bianco e nero: *“Con il sostegno del Servizio per l'integrazione degli stranieri”*. (loghi da richiedere a di-sis@ti.ch)

Il Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri

Attilio Cometta

Allegato:

- documento di base del 25 gennaio 2017 relativo alla sottoscrizione di convenzione di programma ai sensi dell'art. 20a Lsu

Promozione specifica dell'integrazione, compito di Confederazione e Cantoni negli anni 2018-2021

Documento di base del 25 gennaio 2017 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20a Lsu

Situazione iniziale

L'1 gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge sugli stranieri, nella quale la politica d'integrazione è espressamente definita come compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni. Stanti queste premesse e sulla scorta dei seguenti documenti:

- a) Rapporto e raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) del 29 giugno 2009 concernente lo sviluppo della politica d'integrazione svizzera;
- b) Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione;
- c) Parere della Conferenza dei governi cantonali del 17 dicembre 2010 concernente lo sviluppo della politica d'integrazione svizzera,

il Consiglio federale e i governi cantonali dichiarano di attribuire alla politica d'integrazione un'importanza cruciale. Una buona integrazione degli stranieri contribuisce all'attuazione della coesione sociale e al futuro della Svizzera come piazza economica.

Pertanto il Consiglio federale e i governi cantonali riconoscono che la promozione dell'integrazione rientra tra i mandati dello Stato e hanno concordato di potenziare congiuntamente la politica d'integrazione e di impostarla secondo le seguenti modalità:

1. Obiettivo della politica d'integrazione

Formano l'obiettivo della politica svizzera d'integrazione:

- a) il rafforzamento della coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale;
- b) la promozione di un atteggiamento di rispetto e tolleranza reciproci nella popolazione residente autoctona e straniera;
- c) la garanzia di pari opportunità di partecipazione degli stranieri alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera.

2. Principi fondamentali della politica d'integrazione

Al fine di raggiungere questi obiettivi, Confederazione e Cantoni stabiliscono di concerto di basare la propria politica d'integrazione su principi di base comuni. La politica d'integrazione di Confederazione e Cantoni si misura in base al perseguimento e all'attuazione a parità di condizioni dei seguenti quattro principi fondamentali:

- a) La politica svizzera d'integrazione crea i presupposti necessari per la realizzazione delle pari opportunità: le persone originarie del luogo e quelle immigrate sono membri della società con pari dignità e godono dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale. La tutela dalla discriminazione e dall'emarginazione è parte integrante e sostanziale della politica d'integrazione. Lo Stato garantisce che i servizi da esso erogati sono accessibili a tutte le persone.
- b) La politica svizzera d'integrazione presuppone un certo grado di responsabilità personale: ogni persona residente in Svizzera rispetta la legge e l'ordine pubblico, persegue l'indipendenza finanziaria e tiene in debita considerazione la pluralità culturale del Paese e dei suoi abitanti. Ciò comporta un confronto attivo con la realtà sociale della Svizzera e il rispetto di tutti i componenti la società. Le persone che non si attengono a questo principio o che impediscono attivamente l'integrazione sono soggette a sanzioni.
- c) La politica svizzera d'integrazione sfrutta le potenzialità: la politica d'integrazione individua, sfrutta e sviluppa con coerenza le potenzialità, capacità e competenze effettive delle singole persone. Essa considera la promozione dell'integrazione un investimento per il futuro di una società di stampo liberale. Ai fini della validità della sua impostazione è tributaria del contributo di tutte le persone.
- d) La politica svizzera d'integrazione riconosce la diversità: lo Stato riconosce la diversità in quanto importante aspetto integrante e sostanziale della società. Si dota dunque di una politica d'integrazione flessibile, adatta alle diverse circostanze possibili, e si avvale al riguardo della cooperazione degli attori economici e politici e della popolazione migrante.

3. Orientamento della promozione dell'integrazione

- 3.1 La promozione dell'integrazione si realizza a livello locale, ossia primariamente per il tramite delle strutture ordinarie esistenti in cui si attua l'integrazione, ed è finanziata mediante i bilanci ordinari dei servizi competenti. Occorre menzionare in particolare le strutture ordinarie dei settori della prima infanzia, della scuola, della formazione professionale di base (incl. le offerte passerella), del mercato del lavoro, della sanità (incl. la promozione della salute e la prevenzione) nonché della sicurezza sociale.

Il trasferimento per motivi di lavoro è una delle principali cause di immigrazione in Svizzera. Ai datori di lavoro incombe una particolare responsabilità nell'ambito del processo d'integrazione, in quanto l'economia svizzera necessita dell'apporto di forza lavoro straniera. I responsabili politici dei settori del mondo del lavoro, della formazione e della migrazione/integrazione devono sensibilizzare conseguentemente le parti sociali.

- 3.2 La promozione specifica dell'integrazione agisce in modo complementare alle misure integrative delle strutture ordinarie. Lo fa seguendo due direttrici di fondo: da un lato, completando in maniera ottimale l'offerta delle strutture ordinarie, intende contribuire a supportare in modo mirato i migranti nel loro processo integrativo. Dall'altro le offerte in tema di promozione specifica dell'integrazione sono rivolte alle strutture ordinarie e le supportano nell'espletamento del loro mandato di promozione dell'integrazione, dedicando particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati dalle istituzioni e del loro iter attuativo.
- 3.3 Sulla base delle potenzialità e delle esigenze dei migranti nonché delle offerte delle strutture ordinarie, i Cantoni determinano il fabbisogno di misure integrative in tema di promozione specifica dell'integrazione. Tutti gli ambiti della promozione specifica dell'integrazione vengono fatti confluire in un programma d'integrazione cantonale che indica quali sono i punti di interfaccia con le misure d'integrazione delle strutture ordinarie e con i programmi federali aventi una rilevanza per l'integrazione. Ciò richiede una stretta collaborazione con i Comuni e gli attori non statali.
- 3.4 L'impiego dei contributi della Confederazione per la promozione dell'integrazione è pianificato dai Cantoni nel quadro dei rispettivi programmi d'integrazione.

4. Programmi d'integrazione cantonali

- 4.1 Il fatto che il settore pubblico metta in atto misure sia per gli stranieri che per i cittadini svizzeri è pegno di una buona promozione dell'integrazione. Uno degli obiettivi centrali della promozione dell'integrazione è di supportare e sgravare autorità e istituzioni. Nei programmi d'integrazione cantonali tutti e tre i gruppi target sono tenuti in debita considerazione, il che rafforza la dimensione dell'integrazione quale compito dell'intera società.
- 4.2 La promozione specifica dell'integrazione nel quadro del PIC 2018-2021 poggia su tre pilastri:
- a) Pilastro 1: Informazione e consulenza
 - b) Pilastro 2: Formazione e lavoro
 - c) Pilastro 3: Comunicazione e integrazione sociale
- 4.3 Il sostegno finanziario dei programmi cantonali d'integrazione da parte della Confederazione presuppone che i Cantoni perseguano i seguenti obiettivi programmatici strategici:

Ambiti di promozione	Obiettivi strategici
1° pilastro: Arrivare	
<u>Prima informazione</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le persone che giungono in Svizzera da un Paese estero con la prospettiva di rimanervi a lungo legalmente sono accolte nel nostro Paese nel quadro di un colloquio di benvenuto, durante il quale vengono informate in merito ai principali aspetti della vita locale e alle offerte disponibili a sostegno della loro integrazione. 2. Ai migranti con particolari bisogni in termini di integrazione sono offerte quanto prima, comunque entro un anno, idonee misure d'integrazione.¹
<u>Consulenza</u>	<ol style="list-style-type: none"> 3. I migranti sono informati e assistiti in ordine all'acquisizione di idonee competenze linguistiche, alla gestione della vita quotidiana e all'integrazione professionale e sociale. 4. Gli specialisti e le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati, assistiti e dispongono di un affiancamento nella loro azione volta a rimuovere gli impedimenti all'integrazione, nei processi di apertura transculturale e nella predisposizione di misure destinate a specifici gruppi target. 5. La popolazione viene informata sulla specifica situazione degli stranieri, sugli obiettivi e i principi fondamentali della politica d'integrazione e sulle misure di promozione dell'integrazione.
<u>Protezione contro la discriminazione</u>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati e assistiti in ordine a questioni concernenti la tutela dalla discriminazione. 7. Le persone discriminate a causa della loro origine o razza dispongono di una consulenza competente e di adeguato sostegno.
2° pilastro: Vivere	
<u>Lingua e formazione</u>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Con riferimento a una delle lingue ufficiali del Paese, i migranti dispongono di offerte di apprendimento linguistico adeguate al fine di acquisire le conoscenze linguistiche necessarie a capire e farsi capire nella quotidianità e adeguate alla loro situazione lavorativa.
<u>Sostegno alla prima infanzia</u>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Le famiglie migranti sono informate in merito alle offerte sanitarie, alle offerte di sostegno alle famiglie nonché alle offerte di promozione della salute e dell'integrazione e godono di pari opportunità d'accesso alle stesse.
<u>Lavoro</u>	<ol style="list-style-type: none"> 10. I migranti che non hanno accesso alle offerte delle strutture ordinarie dispongono di un sostegno che li prepara alle offerte formative post-obbligatorie, in particolare a una formazione professionale (incluse le offerte passerella), oppure migliora la loro collocabilità.
3° pilastro: Incontrare	

¹Le persone provenienti da Paesi UE/AELS non possono essere obbligate per legge a ricorrere a misure per l'integrazione

<u>Interpretariato interculturale</u>	11. I migranti e i collaboratori delle strutture ordinarie dispongono, nel quadro di colloqui esigenti (p. es. contenuti complessi oppure molto personali, situazioni con conseguenze di vasta entità, ecc.), di un sostegno professionale in termini di mediazione al fine di ottenere servizi di qualità nel settore dell'interpretariato e della mediazione interculturale.
<u>Vivere assieme</u>	12. I migranti prendono parte alla vita sociale del vicinato, ossia nell'ambito del Comune, del quartiere e delle organizzazioni della società civile.